

Rivista N°: 4/2016
DATA PUBBLICAZIONE: 29/11/2016

AUTORE: Veronica Valenti*

CRITICA 'AMBIENTALE', LIBERTÀ DI IMPRESA, PROSPETTIVA INTERGENERAZIONALE. UN SINGOLARE BILANCIAMENTO NEL CASO SOGIN

Sommario: 1. Il caso e la sentenza della Corte d'Appello di Roma. - 2. Diritto di critica dei lavoratori versus obbligo di fedeltà. - 2.1. I limiti al diritto di critica del lavoratore. - 2.2. La portata innovativa della sentenza della Corte di Appello di Roma e la prospettiva intergenerazionale che offre.

1. Il caso e la sentenza della Corte d'Appello di Roma.

La Sogin S.p.a., società a totale partecipazione pubblica, responsabile del c.d. *de-commissioning* degli impianti nucleari italiani e della gestione di rifiuti radioattivi (in seguito al noto esito del *referendum* del 1987), irroga, nei confronti del proprio dipendente L.D., la sanzione del licenziamento, per aver divulgato notizie attinenti all'organizzazione aziendale ritenute non veritiere, con conseguente lesione dell'immagine e della reputazione della stessa società, in violazione dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 cc.

Ciò, a seguito della condotta tenuta da L.D., il quale, dopo avere invano denunciato ai propri superiori disfunzioni organizzative e malfunzionamenti degli impianti da smantellare, rappresentando i conseguenti possibili rischi per la salute dei lavoratori e per la popolazione residente nelle zone limitrofe, inoltra una formale diffida alla Sogin, nonché agli Enti Vigilanti ed alle Autorità territorialmente competenti.

Con tale diffida, L.D. evidenzia i rischi di contaminazione ambientale ed i pericoli per la salute dei lavoratori, indicando inoltre le misure che la Sogin avrebbe dovuto adottare per svolgere in sicurezza le attività di smaltimento dei materiali radioattivi.

Innanzi al Tribunale, al quale propone ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, L.D. sostiene di aver agito a tutela di un preminente interesse pubblico (la tutela della salute pubblica e del diritto a vivere in un ambiente salubre, come tutelati

* Ricercatrice di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Parma.

dall'art. 32 Cost.) e di avere legittimamente esercitato il diritto di critica, costituzionalmente tutelato ai sensi dell'art. 21 Cost.

Il Giudice, però, respinge il ricorso di L.D., ritenendo che le circostanze esposte nella diffida non integrano il requisito della 'verità oggettiva', costituendo solo la rappresentazione di un ipotetico 'rischio futuro', priva della dimostrazione della effettiva sussistenza di un pericolo attuale per la sicurezza degli impianti nucleari e per la salute degli abitanti.

Sulla base di tale presupposto, il Tribunale perviene ad affermare la legittimità del licenziamento irrogato dalla Sogin per avere L.D. agito in violazione dell'obbligo di fedeltà previsto all'art. 2105 cc., «*esponendo la società datrice di lavoro al rischio di gravi ripercussioni sulla propria immagine ed ingenerando in più soggetti dubbi sulla affidabilità come gestore di impianti nucleari, procurando in tal modo, un ingiustificato allarme*».

La Corte di Appello, dinanzi alla quale L.D. impugna la decisione di primo grado, giunge ad una conclusione completamente diversa e, con una 'inedita' argomentazione logico-giuridica, dichiara l'illegittimità del licenziamento.

Secondo i Giudici di secondo grado, L.D. ha legittimamente esercitato il diritto di critica, rientrando la condotta dallo stesso tenuta entro i limiti di tale diritto, come individuati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.

L.D. - sostiene la Corte territoriale - ha denunciato il pericolo di un rischio che «*era sì futuro, ma anche imminente*». Avrebbe quindi agito al fine di «*tutelare la salute dei lavoratori e della popolazione dal rischio di contaminazione*». Sicché, «*l'eventuale non completa corrispondenza con la verità di quanto denunciato, senza dolo o colpa grave, sarebbe pienamente giustificata da uno scopo socialmente apprezzabile, anche se nella vicenda possa essere riscontrato un eccesso di prudenza*».

Dunque, conclude la Corte di Appello, non sarebbe imputabile a L.D. la violazione dell'obbligo di fedeltà.

2. Diritto di critica dei lavoratori versus obbligo di fedeltà.

2.1. I limiti al diritto di critica del lavoratore.

La decisione in commento ha il pregio di evidenziare l'importanza che assume, nei rapporti di lavoro, il diritto di critica, quale diritto costituzionalmente tutelato, ai sensi dell'art. 21 della Cost., (e riaffermato dall'art. 1 dello Statuto dei Lavoratori), nonché di tornare a far riflettere sul delicato equilibrio che sussiste tra diritto di critica del lavoratore e obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro previsto all'art. 2105 cc.

La libertà di manifestazione del pensiero, come è noto, rappresenta un vero e proprio baluardo della storia costituzionale europea o, come fin da subito riconosciuto dalla Corte costituzionale, una vera e propria «*pietra angolare della democrazia*»¹.

¹ Così C.cost., 7.04.1969 n. 84, consultabile sul sito *internet* www.giurcost.it. Per un'ampia ricostruzione del dibattito dottrinale e dell'orientamento giurisprudenziale sull'art. 21, si rinvia a Pace, Manetti, 2006.

Affermare ciò, però, non significa giustificare l'assolutezza' della libertà di manifestazione del pensiero rispetto ad altri valori e interessi costituzionali. La Costituzione italiana, infatti, non impone una gerarchia tra i diritti fondamentali. Anzi, la reale portata di ciascun diritto, è sempre frutto di un continuo bilanciamento ragionevole, in cui ciò che segna il confine ultimo, se così si può dire, entro cui poter giustificare l'espansione di un diritto rispetto ad un altro, è il contenuto minimo ed inviolabile di ciascuno di essi².

Al riguardo, basta ricordare che la Corte costituzionale, nella sua 'oscillante' giurisprudenza in tema di libertà di manifestazione del pensiero, ha più volte attuato tale bilanciamento individuando ulteriori limiti, rispetto a quello del buon costume, unico ad essere espressamente menzionato all'art. 21 Cost.³.

Si pensi, ad esempio, al bilanciamento operato dalla giurisprudenza costituzionale tra libertà di pensiero e diritti della personalità, quali il diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine della persona fisica e giuridica⁴. Bilanciamento che evidenzia la centralità della dignità umana, quale «*valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo*»⁵, quale principio supercostituzionale⁶ che informa la costruzione costituzionale dei diritti fondamentali, secondo quella logica di promozione e liberazione della persona umana scritta negli articoli 2 e 3 della Costituzione⁷.

Proprio tale bilanciamento si riflette spesso nella giurisprudenza giuslavoristica in tema di diritto di critica del lavoratore con riferimento alle decisioni aziendali⁸.

Inoltre, in ragione della centralità che assume nell'ordinamento giuridico la dignità umana, la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno, nel corso del tempo, circoscritto ulteriormente il 'perimetro di legittimità' del diritto di critica del lavoratore, fissando limiti ben precisi, entro i quali può essere escluso il carattere diffamatorio della critica⁹.

² Sulle tecniche di bilanciamento, Si rinvia a Bin 1992 *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano 1992; Morrone 2002; Scaccia 2000. Significativa è la sentenza della Corte costituzionale sul caso ILVA, in cui si legge: «*Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia prevalenza sugli altri. La tutela deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro." ... Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona*». Così, C.cost. 9.04.2013, n. 85 (punto 9 del considerato in diritto) consultabile sul sito *internet* già cit.

³ Come evidenziato fin da subito dalla Corte costituzionale. In particolare, si veda C.cost., 27.03.1974 n. 86.

⁴ Si veda C.cost. Si pensi a quanto affermato, agli inizi degli anni '70, dalla Corte costituzionale. In particolare, C.cost., 2 aprile 1973 n. 38 e sempre C.cost., 27.03.1974 n. 86 già cit. consultabili sul sito *internet* già cit.

⁵ Così, C.cost., 11.07.2000 n. 293 ed anche C.cost. (ord.) 5.04.2002 n. 92, consultabile sul sito *internet* già cit.

⁶ Ruggeri, Spadaro 1991.

⁷ Così Occhiocupo 1995.

⁸ Si vedano tra tante, Cass, 25.02.1986 n. 1173, in *F. I.*, 1986, 7-8, 1878 e ss. con nota di Mazzotta 1986, 1877. Come certamente si ricorderà, si tratta della sentenza che, per la prima volta, ha aperto il dibattito dottrinale sui limiti del diritto di critica del lavoratore. Si veda, da ultimo, Cass. 21.03.2016, n. 5523, in *LG*, 2016, 7, 683, con nota di Iacobucci 2016, 686.

⁹ Sulle peculiarità del diritto di critica del lavoratore rispetto al diritto di critica giornalistica, si rinvia alle considerazioni di Dessì, 2013, 2, 395.

Il primo limite, come noto, è il rispetto della continenza formale, ossia della correttezza espositiva della critica espressa dal lavoratore, la quale non può mai trasmodare in insulti gratuiti, ovvero nell'attribuzione al datore di lavoro di qualità disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti o di deformazioni tali da suscitare il disprezzo o il dileggio¹⁰.

Il secondo limite è rappresentato dal perseguimento di un interesse giuridicamente rilevante e dalla congruenza delle modalità di diffusione delle notizie rispetto a tale scopo.¹¹

Il terzo limite, infine, è rappresentato dal rispetto del più complesso requisito della continenza sostanziale, ossia dal rispetto della verità, o quantomeno della veridicità dei fatti criticati, secondo i parametri della verità oggettiva o putativa.

Con specifico riguardo a tale limite, è doveroso sottolineare che la critica non è mai 'pura' narrazione di fatti realmente accaduti e, in quanto tale, non dovrebbe essere soggetta al più stringente canone della verità oggettiva. La critica, infatti, è, per sua natura, espressione di un'opinione, di un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti. Pertanto, il diritto di critica, per poter essere legittimamente esercitato, dovrebbe assicurare la sola veridicità del fatto assunto a base della stessa opinione od interpretazione espressa, secondo il meno stringente parametro della 'verità putativa', e cioè «*della seria attendibilità dei fatti denunciati*»¹².

Sul punto, però, la giurisprudenza è piuttosto oscillante e, nella maggior parte dei casi, proprio nel valutare la legittimità dell'esercizio del diritto di critica del lavoratore, con riferimento al rispetto dell'obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro, richiede il rispetto del rigoroso parametro della verità oggettiva¹³. E ciò è dimostrato anche dalla decisione del Giudice di primo grado, nella vicenda qui commentata.

2.2. La portata innovativa della sentenza della Corte di Appello di Roma e la prospettiva intergenerazionale che offre.

Definiti seppur brevemente, in tali termini, il diritto di critica del lavoratore e i suoi limiti, è evidente che l'accertamento dell'esercizio legittimo del diritto di critica del lavoratore possa sovrapporsi, non sempre correttamente¹⁴, all'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà sancito all'art. 2105 cc., specie nella parte in cui impone in capo al la-

¹⁰ Si vedano, tra tante, Cass. 11.05.2016, n. 9635; Cass., 21.03.2016, n. 5523, già *cit.*; Cass., 18.09.2013, n. 21362 in *GC, Mass.*, 2013; Cass. 17.12. 2003, n. 19350 in *GDir.*, 2004, 8, 57; T. Milano. 06.02.2014 n. 419, in *RIDL*, 2014,2, II, con nota di Carinci; T. Modena, 18.12.2007, in *ADL*, 2009, 1 240, con nota di Marani; T. Cagliari 8.08.2002 in *Riv. giur. sarda*, 2003, 423.

¹¹ Così Cass. 25.2.1986 n. 1173 già *cit.*; T. Napoli 20.01.1990, in *L80*, 1990, 526. Vedi anche nota 20 del presente commento.

¹² Con la conseguenza che, specie nei rapporti di lavoro, non sarebbe possibile configurare in capo al lavoratore «*un obbligo di preventivo accertamento della verità dei fatti denunciati*». Così, Bonardi 2007, 743.

¹³ In tal senso, si vedano Cass. 26.03. 2013 n. 7499, in *GI*, 2012, 8-9,1846, con nota di Miraglia; Cass. 17.09.2009 n. 20048 in *NGCC*, 2010, 4, 348, con nota di Nuzzo; Cass. 10.12.2008, n. 29008 in *LG*, 2009, 4, 408; Cass. 14.06. 2004 n. 11220 in *LG*, 2004, 1292; Cass. 16.05.1998 n. 4952, in *RGL*, 1999,II, 455, con nota di Aimò; Corte App. Bologna, 5.08.2009 in *LG*, 2009,12,1285; T. Piacenza, 6.06.2007, in *ADL*, 2008, 3, 869, con nota di Menegatti.

¹⁴ Si vedano le considerazioni di Mattarolo, 2000, in particolare, 187 e ss.

voratore l'obbligo di non divulgare le notizie attinenti all'organizzazione aziendale e ai metodi di produzioni dell'impresa o di farne uso in modo pregiudizievole per la stessa. Disposizione, questa, che mira a tutelare la posizione dell'impresa sul mercato e dunque, di riflesso, la libertà di iniziativa economica, sancita dall'art. 41 Cost.

A tal proposito è noto che la dottrina giuslavoristica non offre una lettura unanime in merito all'esatta qualificazione giuridica di tale obbligo¹⁵; in merito al carattere positivo o negativo degli obblighi riconducibili al concetto di fedeltà o in merito alla tassatività o meno dei doveri esplicitamente menzionati da tale disposizione¹⁶; in merito al concetto di notizie riservate o notizie attinenti alla produzione e all'organizzazione aziendale¹⁷ o in merito al fatto che la divulgazione di tali notizie rappresenti una forma di scorrettezza (e il danno sia sempre *in re ipsa*) o, viceversa, come condivisibilmente sostenuto, costituisca violazione dell'obbligo di fedeltà solo se pregiudizievole all'impresa (con conseguente onere, in capo al datore di lavoro, di provare, di volta in volta, il danno subito)¹⁸.

Va da sé che, a fronte delle incertezze interpretative, non sempre superate dalla giurisprudenza che si è occupata di tale tematica, per comprendere il rapporto tra diritto di critica del lavoratore e obbligo di fedeltà, non è possibile appellarsi ad un 'unico metro di giudizio', ma è necessario procedere ad una valutazione caso per caso.

Nel corso del tempo, i Giudici hanno dato risalto, oltre che alla continenza formale e sostanziale, al fine meritevole della critica, alla sua utilità sociale, all'aver agito, il lavoratore, a tutela di interessi pubblici, giuridicamente rilevanti, a fronte dei quali gli interessi dell'impresa appaiono recessivi¹⁹ (quali la tutela della salute, l'incolumità pubblica, la prevenzione dei reati aziendali o di infiltrazione mafiose)²⁰.

¹⁵ In merito all'ampio dibattito dottrinario sull'esatta qualificazione giuridica di tale obbligo, si rinvia a Mattarolo, *op.cit.*. Di vedano anche le considerazioni di Tosi, 2012, 539.

¹⁶ Parte della dottrina ha offerto una interpretazione estensiva di tale disposizione, leggendo l'art. 2105 alla luce dei più generali doveri di correttezza e buona fede (art. 1175 cc. e 1375 cc.). Si tratta di una interpretazione accolta anche dalla giurisprudenza. Per tale interpretazione si rinvia a, in particolare, a Ghezzi, Romagnoli, 1995; Gragnoli, 1996, in particolare p.49.

¹⁷ In merito a tali aspetti, prevale una interpretazione volta a garantire una autonomia concettuale e giuridica rispetto alle categorie penalistiche e ad interpretare l'obbligo di fedeltà come obbligo di non divulgare tutte le notizie, non limitate ad aspetti tecnici, che attengono all'organizzazione e alla produzione aziendale che il lavoratore apprende durante e in occasione della prestazione di lavoro e che non sono di dominio pubblico. Si vedano le considerazioni di Gragnoli, *già cit.*, in particolare p. 54 e p. 72. Così anche Ballestrero, De Simone, in particolare p. 372.

¹⁸ In tal senso, si veda sempre Gragnoli *cit.*, in particolare p. 56.

¹⁹ Si veda, tra tante, Cass. 25.02.1986, n. 1173 *già cit.*, in cui la Suprema Corte afferma chiaramente: «*il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero in forma critica non basta di per sé a legittimare la lesione di beni costituzionalmente garantiti, ma questa può essere giustificata se – e in tanto quanto – l'azione che la pone in essere sia ragionevolmente e prudentemente ordinata al soddisfacimento di interessi di rilievo (sul piano giuridico) almeno pari a quello del bene stesso*». Finalità che fungono da vere e proprie scriminanti civilistiche. In tal senso, Trioni, 1982, in particolare p. 51. Si veda anche Mattarolo *già cit.*, in particolare p. 192.

²⁰ Così Miraglia, 2013, *già cit.*. In tal senso, Cass. 16.01.2001, n. 519, in *RIDL*, 2001, 461, secondo cui non è imputabile la violazione dell'obbligo di fedeltà al lavoratore che rivela notizie attinenti a illeciti commessi dall'imprenditore (così anche T. Palermo, 24.05.1995 in *OGI*, 1995, 320; T. Roma, 26.10.2009, in *RIDL*, 2010, 4, 799). Vedi anche T. Frosinone, 8.10.1986, in *FI*, 1987, 953 che riguarda il caso di dipendenti di una clinica provata, i quali avevano mosso accuse al datore al fine di rendere note le disfunzioni dell'istituto. Cfr. infine M. G. Greco, 2006.

Una tale impostazione, d'altronde, appare costituzionalmente conforme, nella misura in cui si considera che l'esercizio della libertà di iniziativa economica, prevista all'articolo 41 della Cost., è soggetta al rispetto di precisi limiti, quali il rispetto della salute, della sicurezza e della dignità umana.

Ciò è bene evidenziato dalla sentenza oggetto di commento: la Corte romana, infatti, ha dato ben risalto al fatto che L. D. abbia divulgato le notizie relative al malfunzionamento degli impianti nucleari, al fine di perseguire il preminente interesse pubblico, rappresentato dalla tutela della «*salute dei lavoratori e della popolazione dal rischio di contaminazione*».

Tuttavia, è doveroso sottolineare che la valutazione in merito all'utilità sociale della critica del lavoratore e la sua 'funzionalizzazione' rispetto all'interesse pubblico preminente è una valutazione che i giudici sembrano operare dopo aver accertato sempre la sussistenza, nel caso concreto, del rispetto della continenza formale e sostanziale della espressione critica; limiti, questi, che sembrano assurgere a veri e propri pre-requisiti della valutazione giudiziaria in merito alla sussistenza o meno dello scopo socialmente apprezzabile della critica espressa dal lavoratore.

Proprio soffermandosi su tale aspetto, è possibile percepire la portata innovativa della sentenza commentata.

A differenza del Giudice di primo grado, la Corte territoriale romana, accertato il rispetto del requisito della continenza formale ed escluso l'intento diffamatorio, sembra valutare il rispetto della continenza sostanziale - e, dunque, della corrispondenza della critica sollevata dal lavoratore alla verità dei fatti denunciati - utilizzando, non il parametro più stringente e rigoroso della 'verità oggettiva', ma il parametro della verità putativa o, se si vuole, di una verità che si potrebbe definire 'ragionevole' e che corrisponde, come è stato già affermato, «*alla seria attendibilità dei fatti denunciati*»²¹.

Nel caso concreto, infatti, i Giudici romani non vanno alla ricerca della prova del pericolo attuale e concreto del rischio di contaminazione ambientale, causato dalla disorganizzazione aziendale e dal malfunzionamento degli impianti nucleari (denunciati dal lavoratore), ma si limitano ad attestare la sussistenza del rischio «*si futuro, ma imminente*» di contaminazione ambientale e di danni che i fatti denunciati possono causare alla salute dei lavoratori e della popolazione stanziata in zone limitrofe.

Con la conseguenza che la valutazione sulla preminenza dell'interesse pubblico, perseguito attraverso la critica del lavoratore ha lo scopo di 'coprire quella distanza' concettuale che divide la verità 'ragionevole' (putativa) dalla verità oggettiva; ha lo scopo, cioè, di giustificare, per utilizzare le parole dei Giudici romani, «*l'eventuale non completa corrispondenza con la verità di quanto denunciato*».

Attraverso questa operazione interpretativa, dunque, i Giudici romani ampliano i confini entro cui è 'costretto' il diritto di critica del lavoratore, facendo prevalere, rispetto agli interessi del datore di lavoro (collegati alla necessità di riservatezza delle notizie attinenti

²¹ Così Bonardi già cit.

l'organizzazione e alla produzione aziendale), il diritto a vivere in un ambiente salubre, quale riflesso del diritto inviolabile alla salute, tutelato all'art. 32 Cost.²².

Tale aspetto appare particolarmente rilevante, specie se si pensa che un tale bilanciamento (in ultima analisi, tra diritto di critica, diritto a vivere in un ambiente salubre e libertà di iniziativa economica) viene operato dai Giudici con riguardo ad un settore, legato all'uso dell'energia nucleare, in cui appare tutt'oggi prioritario, assicurare elevati *standard* di sicurezza.

Inoltre, se si guarda, nell'insieme, alle decisioni politiche e normative adottate (e in corso di adozione)²³ con riguardo 'a quel che resta' del nucleare dopo l'esito del referendum del 2011²⁴, emerge come esse siano ispirate a diversi principi (etici-giuridici), che si stanno

²² In tal senso, anche Carinci, 2014, 511

²³ Per una breve ricostruzione delle diverse 'stagioni' della politica energetica nucleare in Italia, si rinvia a Colella, 2013.

²⁴ Dopo il disastro di Cernobyl del 1986 e, ancor più, dopo l'incidente nucleare di Fukushima, avvenuto, nel 2011, la sicurezza nucleare è diventato un obiettivo globale ed un tema centrale, sia a livello internazionale (si pensi alla *Convenzione sulla sicurezza del nucleare* del 1994), sia a livello sovranazionale (si pensi alla recente Direttiva Eurotom 2014/87 che ha modificato la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari). Nonostante, il dibattito sull'utilizzazione civile dell'energia nucleare si sia arricchito nel corso del tempo anche di nuovi argomenti, legati allo sviluppo sostenibile, alle nuove dinamiche geopolitiche, all'evoluzione scientifica, nonché alle 'nuove' questioni ambientali, quali il cambiamento climatico e l'esauribilità di risorse energetiche 'tradizionali' come il petrolio, il tema della sicurezza nucleare rimane ancor oggi predominante. In Italia, peraltro, come dimostra la sentenza in commento, occorre 'fare i conti' anche con le questioni tecnico-giuridiche conseguenti all'abbandono del nucleare. Rimaste irrisolte pure dopo il secondo referendum del 2011. Non sono state ancora completate, infatti, le attività di *decommissioning*, ossia di smantellamento delle quattro centrali nucleari italiane (di Trino, Caorso, Latina, Garigliano) e degli impianti ENEA di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare (tra cui quelli IPU e OPEC di Casaccia, oggetto della sentenza in commento), di smaltimento dei materiali radioattivi presenti in tali centrali ed impianti, nonché di bonifica dei siti. Gli interventi normativi successivi al 2011 hanno cercato (e cercano tutt'oggi) di offrire risposte a tali questioni tecnico-giuridiche. La legge n. 27 del 2012, introdotta proprio al fine di accelerare le attività di *decommissioning* sui siti nucleari, prevede, per procedere all'esecuzione di tale attività, un'unica procedura di autorizzazione, nella quale sono prese in considerazione anche le posizioni espresse dalle autorità territoriali coinvolte (art. 24). Il decreto legislativo n. 45 del 2014, che ha recepito la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011 (istitutiva di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi), oltre a regolare i compiti del nuovo organo nazionale di controllo dell'energia nucleare (l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN), disciplina la spedizione di rifiuti ad un paese terzo e, soprattutto, prevede la definizione di un Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Tuttavia, non si può fare a meno di constatare che, ancor oggi, tale Programma è ben lontano dall'essere compiutamente definito. Solo nel mese di aprile del 2016, infatti, i Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico hanno pubblicato un rapporto preliminare, da cui risulta che il Programma nazionale non individuerà il sito per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, ma si limiterà a stabilire che tale deposito servirà per lo smantellamento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e per immagazzinare, solo in modo provvisorio, i rifiuti radioattivi ad alta attività e il combustibile esaurito delle centrali nucleari. Questo perché, come si legge nel rapporto sopramenzionato, «*Nel caso italiano, considerato che la quantità di rifiuti radioattivi ad alta attività (incluso il combustibile esaurito) da smaltire è modesta, la soluzione della realizzazione di un deposito geologico nel territorio nazionale è apparsa sovradimensionata, oltre che economicamente non percorribile. Pertanto, dovranno essere valutate possibili iniziative a livello internazionale mirate ad un accordo per un sito di smaltimento geologico utilizzabile da parte di più Paesi*». Insomma, la questione più significativa e controversa della gestione dei rifiuti radioattivi non è stata ancora risolta. Resta da vedere, inoltre, quale Paese

imponendo come nuovi 'paradigmi' del diritto costituzionale, italiano ed europeo e delle democrazie contemporanee.

Primo fra tutti, il dovere da parte dello Stato di informare (che corrisponde al diritto di essere informati) sui rischi ambientali connessi allo svolgimento di attività pericolose, come affermato dalla giurisprudenza delle Corti europee che si sono trovate a giudicare sulla drammatica vicenda della «*Terra dei Fuochi*», riguardante, come noto, la scoperta del traffico e dello smantellamento illegale di rifiuti tossici in Campania²⁵.

In secondo luogo, si deve ricordare che la decisione sulla definizione degli *standard* di sicurezza, anche e soprattutto legati allo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti nucleari e di *decommissioning*, risulta fortemente influenzata dall'incessante 'dialogo tra diritto e scienza'²⁶.

A tal proposito, infatti, è bene notare che se, da un lato, l'evoluzione scientifica ha comportato (e comporta) un adeguamento delle categorie giuridiche, dall'altro, l'acquisizione e il consolidamento delle conoscenze tecniche e scientifiche diventano aspetti sempre più determinanti nel processo di formazione delle scelte politiche e normative, specie su questioni sensibili e controverse, da punto di vista scientifico e sociale.

Con la conseguenza che la coerenza scientifica diventa essa stessa elemento di ragionevolezza, di accettabilità sociale e di stabilità ed effettività delle regole.

Muovendo da tale presupposto, su temi scientificamente e socialmente controversi, si stanno imponendo, come necessità, modalità di decisione politica-normativa, sempre più

sarà disponibile ad ospitare un sito che raccolga i rifiuti radioattivi italiani (e di altri stati) ed a quali condizioni, riproponendosi, a livello di Unione europea, «l'effetto Nimby», che in passato si è registrato in Italia, nei rapporti tra Stato e Regioni, e che ha alimentato il contezioso innanzi alla Corte costituzionale.

²⁵ È utile ricordare che sono tutt'oggi pendenti svariati ricorsi innanzi alla Corte EDU, con cui si lamenta la violazione diritto alla vita (art. 2 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*) del diritto all'intangibilità della propria vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 8 della medesima *Convenzione*, il quale, interpretato in senso evolutivo da parte dei Giudici di Strasburgo, ricomprende anche il diritto alla corretta informazione ambientale, a fronte di svolgimento sul territorio di attività pericolose. In tal senso, CEDU, *Di Sarno e altri c. Italia*, sentenza 10 gennaio 2012 (ric. n. 30765/08), consultabile sul sito internet www.echr.coe.int, in cui la Cedu stabilisce che un grave danno ambientale può ripercuotersi sul benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio in modo da nuocere alla loro vita privata e familiare. Secondo la Corte, infatti, dall'art. 8 della *Convenzione* discendono obblighi positivi relativi al rispetto effettivo della vita privata. In relazione alle attività pericolose, la Cedu afferma che gli Stati hanno l'obbligo positivo di adottare regolamentazioni idonee a prevenire e contenere i rischi connessi e di adottare misure, procedure che permettano ai soggetti interessati di acquisire le informazioni necessarie in merito alla valutazione del rischio. Si veda per un commento Cardinale, 2013. Tale decisione, come noto, si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia dell'UE nelle sentenze di condanna per l'inadempimento da parte dell'Italia degli obblighi previsti dalla Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti. Si vedano, in particolare C. Giust., causa C-297/08, 4.03.2010; causa C-385/13 P, 6.11.2014, causa C-653/13, 16.07.2015, consultabile sul sito internet www.curia.europa.eu.

In conseguenza di questa vicenda, e a dimostrazione che l'atteggiamento istituzionale rispetto alle nuove emergenze ambientali sta mutando, si deve dare atto dall'introduzione, nel nostro ordinamento, del reato 'specifico' di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, per effetto della legge n. 68 del 2015, recante «*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*». Per un approfondimento sulla vicenda della «*Terra dei Fuochi*», si rinvia a D'Avino, 2016. Per un approfondimento, più in generale, in merito agli strumenti di 'democrazia ambientale' in ambito internazionale, si veda, Pitea, 2013.

²⁶ Sul tema, si rinvia a Rodotà, 2009; Violini, 1986; Baroni, 2013. Si pensi alla rilevanza di tale dibattito in tema di biotecnologie. *Cfr.*, in tal senso, D'Aloia, 2006; Penasa, 2015.

‘costruiti sui moduli della democrazia deliberativa e partecipativa²⁷, in grado di assicurare la massima trasparenza, il più ampio dibattito pubblico e il coinvolgimento dei soggetti interessati, specie con riferimento alle implicazioni per il futuro della medesima decisione.²⁸

In terzo luogo, il dibattito sulla sicurezza appare condizionato sempre più dall’esigenza globale di prevenire disastri ambientali, secondo un modello di gestione dei rischi che si sta imponendo e che deriva dall’applicazione del principio di precauzione²⁹.

Come noto, tale principio, di derivazione comunitaria, riconoscendo «*l’esigenza di una tutela anticipata in situazioni di incertezza scientifica*»³⁰ assume ed impone, di conseguenza, una prospettiva intergenerazionale dell’esperienza giuridica³¹, in quanto, con l’intento di preservare l’equilibrio ambientale a favore delle generazioni future³², è in grado di spostare «*l’idea della responsabilità su un piano collettivo e orientato al futuro*»³³.

Rapportando tali considerazioni al caso in esame, si può facilmente constatare che i Giudici romani sembrano far proprio applicazione di tale principio.

Essi, infatti, constatano l’esistenza di un rischio che è «*si futuro, ma anche imminente*» e che, lungi dall’essere meramente ipotetico, appare supportato da basi scientifiche, rappresentate dalle valutazioni espresse dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in occasione di una ispezione successiva alla denuncia da parte del lavoratore³⁴.

Conseguenza di questa ‘indiretta’ applicazione del principio di precauzione è il riconoscimento, da parte della Corte territoriale, della legittimità della limitazione dell’esercizio della libertà di iniziativa economica (e dunque della ‘compressione’ dell’interesse del datore alla riservatezza delle notizie divulgate dal lavoratore), operato, per l’appunto in via precauzionale, a tutela dell’ambiente e della salute umana.

Questo inedito approccio alla dimensione giuridica, che anticipa al tempo presente la decisione sul futuro («*come se il presente, privato del suo tradizionale legame con il passato,*

²⁷ Su tali concetti, sia sufficiente il rinvio a Allegretti, 2010; Bifulco, 2009.

²⁸ Sui modelli di decisione legislativa ‘aperti al futuro, si vedano le considerazioni di Torretta, 2008.

²⁹ Su tale principio si rinvia ai diversi contributi in Alpa, Conte et al., 2012. Si vedano anche i recenti contributi di Belvedere, 2015; Vivani, 2015; Monaco, 2014; Barone, 2013;

³⁰ Così Belvedere già cit., p. 561.

³¹ Per un approfondimento, si veda Bifulco, D’Aloia, 2008. Per una ricostruzione del dibattito filosofico e giuridico in tema di responsabilità intergenerazionale e sul principio di precauzione, si rinvia a D’Aloia, 2016.

³² Su tale aspetto, vedi almeno a Jonas, 2009.

³³ D’Aloia, 2016, 349, in cui si legge «*Non fare scelte che rischiano di produrre effetti negativi, semplicemente perché non siamo in grado di escludere questo rischio, significa rimodulare il verso del concetto di responsabilità, declinarlo come indicazione di comportamenti virtuosi (non pregiudizievoli) verso tutti o verso una moltitudine indeterminata, piuttosto che come reazione (assunzione di colpa, riparazione) ad un fatto negativo subito da singoli o gruppi determinati*».

³⁴ Seguendo così l’orientamento della più recente giurisprudenza costituzionale ed amministrativa italiana in merito alla definizione della condizione giuridica di applicabilità del medesimo principio, rappresentata dall’esistenza «*di indizi specifici i quali, senza escludere l’incertezza scientifica, permettono ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l’attuazione di determinate misure sia necessaria al fine di evitare pregiudizi all’ambiente e alla salute e nel rifiutare un approccio puramente ipotetico del rischio*». Vedi in particolare CdS, sez.V., 27.12.2013 n. 6250. Vedi anche CdS., sez.V., 11.07.2014 n. 3573, CdS. sez. V, 10.09. 2014 n. 4588; CdS., sez.V., 13.05. 2014 n. 2452. Consultabile sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it. Si vedano anche C.cost., 26.06.200 n. 282 e C.cost., 8.03.2006 n. 116 consultabili sul sito internet www.giurcost.it

cercasse di trovare nel suo rapporto con il futuro una nuova direzione e dei nuovi vincoli»³⁵⁾ e che il principio di precauzione determina, apre, evidentemente, nuovi scenari anche per i rapporti di lavoro e induce a riflettere sul fatto che la prevenzione e la gestione di un rischio ambientale è sempre il risultato della interazione «tra essere umani, tecnologie e procedure di sicurezza»³⁶⁾; interazione «non razionalmente determinabile tra gruppi di persone, soprattutto là dove questo avvenga in contesti produttivi incentrati su logiche gerarchiche di comando, controllo e sanzione»³⁷⁾.

In ragione di ciò e, ricordando la drammatica vicenda (umana prima ancora che giudiziaria) ILVA e quel bilanciamento ragionevole tra diritto al lavoro e diritto alla salute, affermato dalla Corte costituzionale con la decisione n. 85 del 2013, la sentenza in commento dimostra come sia necessario trovare e valorizzare quella stretta correlazione tra ambiente e lavoro, che solo il principio dello sviluppo sostenibile (altro nuovo paradigma del costituzionalismo contemporaneo) è in grado, oggi, di spiegare³⁸⁾.

Da questo punto di vista, come ricordato anche di recente da alcuni autori³⁹⁾, sarebbe utile incentivare maggiormente il modello della responsabilità sociale d'impresa, come anche l'Unione europea sta cercando di fare.

Si pensi al Libro Verde *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale alle imprese* del 2001 o al Regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo del 2001 sull'adesione volontaria delle imprese a un sistema comunitario di ecogestione e audit che esalta «... il ruolo dei lavoratori nella gestione ambientale e nel processo per il costante miglioramento della sostenibilità ecologica [in quanto suggerisce il ricorso] a forme di partecipazione, come il sistema del libro dei suggerimenti o lavori di gruppo su singoli progetti inseno a comitati ambientali»⁴⁰⁾.

Alla luce di questi 'nuovi' principi costituzionali, e di questo nuovo complesso di diritti fondamentali legati all'ambiente, che si stanno imponendo a livello globale come importanti chiavi di lettura delle sfide ambientali contemporanee, la sentenza dei Giudici romani appare, dunque, alquanto innovativa.

Essa contribuisce, positivamente, a definire uno spazio più ampio del diritto di critica del lavoratore, il quale si traduce quasi in 'doverÈ di verità nei confronti della comunità.

Al contempo, traccia le traiettorie della responsabilità intra e intergenerazionale, offrendo lo spunto per definire modelli di 'gestione integrata dei rischi ambientali', che sappiano dare piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118, ult. co,

³⁵⁾ Così Ferrarese 2002, p.19.

³⁶⁾ Tiraboschi, 593.

³⁷⁾ Ivi, 593,594.

³⁸⁾ D'Aloia, 2016, 349, secondo cui esso si rivela una fondamentale chiave di lettura delle molteplici sfide globali che la società contemporanea deve affrontare, prima fra tutte la questione ambientale. Esso, cioè sarebbe un «*principio olistico, trasversale a tutte le grandi aree tematiche, dall'ambiente allo sviluppo economico, alla coesione sociale, alla pace e alla sicurezza, fino alle grandi questioni della diseguaglianza tra aree del mondo*».

³⁹⁾ Gutierrez, 2016, 679 ess.

⁴⁰⁾ Ivi.

Cost. e valorizzare la partecipazione attiva dei consociati nell'attuare e nel tutelare un interesse generale ⁴¹.

Riferimenti Bibliografici:

Aimo M., (1999), *Appunti sul diritto di critica del lavoratore*, in RGL, 1999, 3, p. 455 e ss.;

Allegretti U., (2010), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze University Press, Firenze;

Alpa G., Conte G., Di Gregorio V., Fusaro A., Perfetti U. (a cura di), (2012), *Rischio di impresa e tutela dell'ambiente*, Esi, Napoli;

Ballestrero M. V., De Simone G., (2015), *Diritto del lavoro*, Giappichelli Ed., Torino;

Barone A. (2013), *Le fonti di energia tra gestione precauzionale e diritto giurisprudenziale*, in federalismi.it n. 16;

Belvedere D., *La tutela precauzionale dell'ambiente e il ruolo della giurisprudenza nel riconoscimento del rischio da fattori inquinanti*, in *Nuove autonomie*, 2015, 2, p. 259 e ss.;

Bifulco R., D'Aloia A., (2008), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli;

Bifulco R., (2009), *Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa*, in www.astridonline.it;

Bin R., (1992), *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano;

Bonardi O., (2007), *L'obbligo di fedeltà e il patto di non concorrenza*, in Cester C. (a cura di) *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, in Carinci F. (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario*, II, Utet, Torino;

Cardinale A., (2011), *È davvero auspicabile il ritorno al nucleare?* in *Riv. giur. ambiente*;

Cardinale V. (2013), *Il caso di Sarno et A. contro Italia: riflessioni sul rapporto tra tutela dell'ambiente, diritto alla salute e gestione dei rifiuti*, in www.federalismi.it;

Carinci M.T. (2014), *Whistleblowing alla scala di Milano: una ballerina denuncia il rischio di anoressia fra i componenti del corpo di ballo*, in *RIDL*, 2, 511 e ss.;

Colella L. (2013), *L'evoluzione della legislazione italiana nel settore dell'energia elettronucleare nell'era della Green Economy: il futuro del « nucleare civile» dopo Fukuscima*, in *Riv. giur. ambiente*;

⁴¹ Barone, 2013.

- D'Aloia (a cura di), (2006), *Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale. Atti del seminario di Parma, 19 marzo 2005*, Torino, Giappichelli;
- D'Aloia A. (2016), voce *Generazioni future (Diritto costituzionale)*, in *ED*, IX, Roma, 331 e ss.;
- D'Avino G. (2016), *Il diritto di vivere in un ambiente salubre (art. 8 CEDU)* in Di Stasi A. (a cura di), *Cedu e Ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano;
- Dessì O. (2013), *Il diritto di critica del lavoratore*, in *RIDL*, 2, 1, p. 395 e ss.
- Ferrarese M.R., (2002), *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Bologna, Il Mulino, 2002;
- Ghezzi G., Romagnoli U., (1995), *Il rapporto di lavoro*, Zanichelli, Bologna;
- GutièRrez, J.E. (2016), *Lavoro e ambiente: le prospettive giuslavoristiche*, in *DRI*, 3, p.679 e ss.;
- Gragnoli E. (1996), *L'informazione nei rapporti di lavoro*, Giappichelli, Torino;
- Greco M.G., (2006), *Diritto di critica e rapporto di lavoro, nota a Cassazione 21 settembre 2005, 1870*, in *ADL*, 1, p. 289 e ss.;
- Iacobucci S.,(2016), *Il confine tra "conversazione tra colleghi" e uso di "epiteti ingiuriosi" nella giurisprudenza di legittimità*, in *LG*, 7, p. 683 e ss.
- Jonas H., (2009), *Il principio della responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino;
- Marani C., (2009), *Sui limiti del diritto di critica*, in *ADL*, 1, 246 e ss.;
- Mattarolo M.G., 2000, *Art. 2105. Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro* in Schlesinger P. (diretto da) *Il Codice Civile. Commentario*, Giuffrè editore, Milano;
- Mazzotta O. (1986), *Diritto di critica e contratto di lavoro*, in *FI*, n. 7-8, p. 1878 e ss.
- Menegatti E. (2008), *I limiti al diritto di critica del lavoratore*, in *ADL*, 2008, 3, p. 876 e ss.;
- Morrone A., (2002), *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano;
- Monaco G., (2014), *Dal Consiglio di Stato quasi un ecalogo sull'applicazione del principio di precauzione*, in *Urbanistica e appalti*, 2014, 5, p. 551 e ss.;
- Miraglio V., (2013), *Diritto di critica del lavoratore e obbligo di fedeltà: un equilibrio delicato*, in *GI*, 8-9, p. 1846 e ss.;
- Nuzzo V., *Quando denunciare il datore rende "infedele" il lavoratore* in *NGCC*, 2010, 4, p. 351 e ss.;
- Occhiocupo N., (1995), *Liberazione e promozione della persona umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*. Giuffrè, Milano;
- Pace A., Manetti M., (2006), *Articolo 21* in Branca G., Pizzorusso A. (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna, Zanichelli;
- Penasa S., (2015), *La legge della scienza. Nuovi paradigmi di disciplina dell'attività medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di procreazione medicalmente assistita*. ESI, Napoli;
- Pitea C., (2013), *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, ESI, Napoli;
- Rodotà S., (2009) *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano;

Ruggeri A. Spadaro A., (1991), *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *PD*, p. 343 e ss.;

Scaccia G., (2000), *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano;

Torretta P., (2008), *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future*, in Bifulco R., D'Aloia A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli.

Tiraboschi M.,(2014), *Prevenzione e gestione dei disastri naturali (e ambientali): sistemi di welfare, tutele del lavoro, relazioni industriali*, in *DRI*, n. 3, XXIV, 573 e ss.;

Tosi P., (2012) *Intuitus personae e fiducia*, in *ADL*, 2012, 539 e ss.;

Trioni G., (1982), *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano;

Violini L., (1986), *Le questioni scientifiche e controverse nel procedimento amministrativo*, Milano;

Vivani C., (2015), *Principio di precauzione e conoscenza scientifica*, in *GI*, 11, p. 2474.